



**COSTITUZIONI
DELLA
CASA AMATA**

5.84

STATUTI O COSTITUZIONI

DELL' ANTICHISSIMA

SOCIETÀ PISCATORIA

OSSIA


CASA MATA O AMATA

DI RAVENNA



RAVENNA

PRESSO ANTONIO ROVERI E FIGLI MDCCCXX.



Al Cortese Lettore

Sarebbe troppo indaginoso, e difficile di fissare l'epoca precisa, in cui l'antichissima Società Piscatoria di Ravenna conosciuta coi nomi di Casa Mata, o Amata formasse le sue Leggi, e stabilisse le sue Costituzioni.

Quello che è certo si è, che nell'anno 1304. alli 17. Maggio la Società suddetta in pieno Consiglio ne decretò una riforma, e che nel giorno 31. Maggio 1306. dal Notaro Ser Giovanni Morando furono trascritte in pergamena nel carattere, e nel latino di que' tempi; dal che si deduce sull'appoggio di patry Storici, e dal Muratori (1) la preesistenza di questa insigne Società, e delle sue Leggi da molti Secoli in addietro.

Era però conveniente, che venissero tratte dall'oscurità de' tempi in cui furono trascritte, ed in più chiaro linguaggio fossero ridotte, per quindi farle conoscere al Pubblico, a cui da tanto tempo erano state promesse, come difatti a pluralità di Voti da questa rispettabile Unione ne

(1) Tom. VI. Antichità Italiana all'Anno 903. pag. 456.

fu decretata la Stampa sino dalli 13. Giugno 1790. (1). Sembrava che sino d'allora il desiderio de' Votanti dovesse essere appagato, e quello del Pubblico, il quale del pari lo bramava; ma o negligenza fosse di coloro cui spettava darsene le più sollecite premure, od ignoti motivi impedissero la giusta soddisfazione del comune desiderio; certissima cosa si è, che rimasero esse sin qui sconosciute, e neglette. Eccitata di nuovo la Società a compiere i Voti de' suoi Componenti, ne ordinò la Stampa nella sua Seduta 6. Giugno 1819. Avrebbe essa voluto in pari tempo pubblicare la Storia della sua Origine, denominazioni, ricchezze, e privilegj; ma non essendo questa l'opera del momento, esigendo somma accuratezza, ed erudizione, si riserva di darla alla luce a tempo più opportuno scritta dalla dotta penna dell' egregio Sig. Cavaliere Consultore CAMILLO MARCHESE SPRETI uno dei più anziani, e rispettabili suoi Consocj, il quale ne ha graziosamente assunto l'impegno, e che togliendo ogni possibile ritaglio di tempo alle molteplici sue cure, ne ha già tessuta una gran parte. Gradisci per ora, o cortese Lettore, la pubblicazione delle sue leggi fondamentali, nelle quali troverai le massime più pure del buon costume, della morale, della subordinazione, dell'amore vicendevole, dell'attaccamento alla Patria, dell'obbedienza alle Leggi, del rispetto al Principe, e alla Religione de' nostri Padri, e vivi felice.

(1) Registro della Società pag. 78.

I N D I C E

TITOLO I.

Della Direzione della CASA.

TITOLO II.

Della Denominazione.

TITOLO III.

Dello Stemma.

TITOLO IV.

Degli Ufficiali, ed Impiegati.

TITOLO V.

Della durata degli Ufficiali, e delle Commissioni.

TITOLO VI.

Delle Persone ammissibili, e loro qualità.

TITOLO VII.

Delle aggregazioni de' Candidari.

TITOLO VIII.

Della Tassa d' Ingresso, e sue destinazioni.

TITOLO IX.

Delle Adunanze, modo, luogo, e titoli d' adunarsi.

TITOLO X.

Dell' ordine della Sala delle Adunanze.

TITOLO XI.

Dei diritti, e doveri de' Socj.

TITOLO XII.

Delle Multe, e loro erogazioni.

TITOLO XIII.

Delle Sospensioni, ed Espulsioni.

TITOLO XIV.

Della Surrogazione alle Cariche.

TITOLO XV.

Dei primi, e secondi Ufficiali.

TITOLO XVI.

Del Primo Massaro.

TITOLO XVII.

Del Secondo Massaro.

TITOLO XVIII.

Dei Censori.

TITOLO XIX.

Della Commissione di Conservazione, e Vigilanza.

TITOLO XX.

Del Cassiere.

TITOLO XXI.

De' Revisori de' Conti.

TITOLO XXII.

Del Notaro Segretario.

TITOLO XXIII.

Dell' Archivista.

TITOLO XXIV.

Del Medico.

TITOLO XXV.

Del Referendario, e Visitatori degli Infermi.

TITOLO XXVI.

Dei Bidelli.

TITOLO XXVII.

Dei Contratti.

TITOLO XXVIII. ED ULTIMO,

Delle Regole Generali ec.

STATUTI OSSIA COSTITUZIONI

DELLA

CASA AMATA

TITOLO I.

Della Direzione della CASA

ART. 1. **L'**interesse, l'onore, la difesa dei diritti della Società sono affidati ad un Presidente, che prende il titolo di Primo Massaro (1).

ART. 2. Un Vice Presidente, che prende il titolo di Secondo Massaro, lo rappresenta in sua assenza, o per qualunque altro impedimento, o in forza di speciale delegazione.

ART. 3. Gli interessi della Società si amministrano dagli Ufficiali, o dagli Individui. L'Unione quelli stabilisce, e nomina sotto diversi titoli, e questi giusta le straordinarie circostanze. Le Commissioni sono comprese in questo solo secondo caso; e delle medesime parlano gli Art. 6. 9. 43. 97. 137. 148. e 151.

(1) Cod. Antico Art. 2. 6. Lib. I.

TITOLO II.

Della Denominazione.

ART. 4. La Società conserva *immutabilmente* le antiche Storiche sue denominazioni = di CASA MATA, o AMATA, di Università, di Scuola de' Pescatori, di Ordine di Pescatori, di Uomini della CASA AMATA =.

TITOLO III.

Dello Stemma.

ART. 5. La Casa ha un Sigillo, che rappresenta una Capanna di Stuoje, e due Pescatori, che pescano, ed all'intorno vi è scritto *Schola Piscatorum, Domus Hamatae.*

TITOLO IV.

Degli Ufficiali, ed Impiegati.

ART. 6. La Società degli Uomini della Casa Amata, oltre un Presidente, o Primo Massaro, un Vice-Presidente, o Secondo Massaro, ha un Notajo Segretario, un' Archivista, un Cassiere, due Revisori dei Conti, tre Censori, un Legale, un Perito, un Medico, un Referendario, due Visitatori degli Infermi, due Bimestrali, e due Bidelli. Eccettuati questi ultimi, che sono Impiegati, tutti gli altri sono Ufficiali. Gl' Individui delle Commissioni, di cui parla l' Art. 9., non hanno titolo, o nome spe-

ciale; godono però di un posto distinto come all' Art. 43.

ART. 7. La Casa ha una Commissione di Conservazione, e Vigilanza per l' osservanza rigorosa de' Patti delle Investiture, ed altri Contratti, per la regolarità delle spese. Di questa Commissione tratta il Tit. 19. della presente Costituzione.

TITOLO V.

Della durata degli Ufficiali, e delle Commissioni.

ART. 8. Nessun Ufficiale dura più di tre anni; per altro, può essere rieletto a nuovi Suffragj dalla Società, riproposto alla medesima nell' epoca fissata dall' Art. 36., ad eccezione de' casi *straordinarj*, pei quali ha provveduto l' Art. 91.

ART. 9. Tutta la Società conserva la sua *unità* nelle sue deliberazioni, e nel sostegno de' suoi diritti; si divide però in Comitati, o Commissioni secondo le circostanze. Le Commissioni sono composte de' Soggetti più idonei, formate per cose, ed affari *speciali soltanto*, e nominate a termini de' presenti Statuti dal Corpo della Società. Queste cessano immediatamente compito l' affare, per cui furono elette.

TITOLO VI.

Delle Persone ammissibili, e loro qualità.

ART. 10. Ogni Individuo di un sufficiente ave-

re (1), di qualunque condizione, e professione, Ecclesiastico, o Secolare, dell'età di anni *Ventuno compiti*, domiciliato da *dieci anni* nel Comune di Ravenna può esservi ammesso.

ART. 11. Sono esclusi a perpetuità i beccari, gli sbirri, gli osti, e qualunque altro di simili condizioni, o professioni.

ART. 12. Non sono ammissibili per alcun titolo, e sotto alcuna eccezione di regola i Forastieri non domiciliati in Ravenna, come all' *Art. 10.*, nè qualunque Corpo morale sia immediatamente, sia mediamente come rappresentante un' Individuo della sua Corporazione.

ART. 13. Ogni Aggregato deve essere di *Religione Cattolica*, avere i requisiti di buona condotta morale, e civile, di mai essere stato inquisito in alcun Foro per titoli *infamanti*, non essere in *Lite* colla Casa, non aver sofferta alcuna pena per un Giudizio, o *Sentenza Criminale*.

ART. 14. I Figli dei Socj, nati dopo l' ingresso del Padre nella Società, sono ammissibili (2) dopo la morte del Padre con la *diminuzione* di una parte della Tassa ordinaria: anche a questi è però applicabile l' articolo antecedente.

ART. 15. Seguendo l' arresto per qualsivoglia ti-

(1) *Cod. Antico Art. 57. Lib. I.*

(2) *Cod. Antico Art. 20. Lib. I. Cod. Ant. Art. 40.*

tolo di un Socio, sarà *dovere* del Primo Massaro, e degli altri Ufficiali d' interporre presso chi spetta i loro Ufficj a prò dell' Arrestato; lo stesso faranno anche in caso di sola imputazione delittuosa, o criminosa.

ART. 16. Quel Socio, che venisse condannato ad una pena infamante, seguita la condanna, sarà espulso *per sempre* dalla Società, e cassato dal Ruolo degli Uomini della Casa Amata. Avverrà *lo stesso* se attentasse alla vita, o all' onore di un Consocio. Se la pena non sarà infamante potrà essere sospeso per un tempo determinato, che non sarà, nè dovrà essere maggiore di *dieci anni*.

TITOLO VII.

Delle Aggregazioni de' Candidati.

ART. 17. Non viene aggregato alcuno, se non è proposto da un Socio, come agli *Art. 20.*, e *21.*

ART. 18. Non si ammettono nelle adunanze, cariche, ed impieghi della Società i Mandatarj (1), quantunque per Diritto Comune si reputassero una sola Persona coi loro Mandanti.

ART. 19. Quegli che è proposto sino al giorno, che viene accettato, prende il nome di *Candidato*.

ART. 20. Quel Socio, che propone una, o più Persone presenta in iscritto al Primo Massaro una Scheda, ove è notato il nome, cognome, età,

(1) *Cod. Ant. Art. 58. Lib. I.*

condizione, e professione del Candidato: la Scheda è concepita colla seguente formola

Sig. . . . L' infrascritto Socio fà istanza al Sig. Primo Massaro, perchè venga proposto alla Società N. N. dell' età di condizione di Professione domiciliato a Ravenna da dieci anni, avente i requisiti voluti dalla Costituzione, sottoponendosi alla rispettiva tassa d' ingresso. N. N. Socio.

ART. 21. Le Schede, o istanze sono sempre individuali, e per la loro uniformità ognuno dovrà prenderle dal Cassiere, presso cui esistono in istampa. Si possono presentare al Primo Massaro privatamente, o in Congregazione. In qualunque dei due casi non può essere ammesso alcuno se non sono decorsi due Mesi dall' istanza.

ART. 22. Le istanze sono passate dal Primo Massaro ai Censori, perchè facciano il loro rapporto in iscritto sui requisiti, e qualità dei proposti.

ART. 23. I Censori ritornano le istanze entro quindici giorni al Primo Massaro col loro parere firmato da tutti e tre, ed in un solo Processo verbale, nel quale senza esprimere il nome dei Dissenzienti fanno menzione dell' unanimità, o pluralità de' pareri.

ART. 24. Il Primo Massaro ricevute le istanze, ed i correlativi rapporti dei Censori almeno per cinque Candidati, raduna in seduta ordinaria, e nelle solite forme la Società, decorso cumulativamente un bimestre, come all' Art. 21. L' oggetto di questa

Adunanza viene indicato nel biglietto d' invito a ciascun Socio. Aperta la Seduta, il Primo Massaro fa leggere dal Segretario i rapporti dei Censori, e quindi invita la Società a dire, se alcuno ha cosa in contrario sulli Candidati proposti.

ART. 25. Se uno, o più Socj presentano dei rilievi sulle qualità dei Candidati, il Primo Massaro può fare alla Società quelle osservazioni, che crederà a proposito; terminata la discussione verbale ordina, che siano messi a ballottazione.

ART. 26. Le ballottazioni sono sempre individuali, a scrutinio secreto (1), e si fanno per data dell' istanza del Candidato, che resta incluso, od escluso a maggioranza di Voti, tranne quello de' Censori, giusta l' Art. 110. (2). La parità de' Voti porta l' inclusiva. La stessa regola avrà luogo in tutti i casi favorevoli.

ART. 27. A quei Candidati, che sono stati ammessi viene spedita dal Segretario col mezzo de' Bidelli una pagella di ammissione firmata da esso, e dal Primo Massaro, e munita del Sigillo della Casa.

ART. 28. Quel Candidato ammesso, il quale entro quindici giorni dopo ricevuta la pagella d' ammissione non paga la tassa d' ingresso designata nella Seduta, si ritiene come non accettato per tutti gli effetti di ragione; e non può essere riproposto, che

(1) Cod. Ant. Art. 25.

(2) Cod. Ant. Art. 34. Lib. I.

dopo tre anni: in questo caso il Socio, che lo ripropone, deve rendersi garante del pagamento della tassa.

TITOLO VIII.

Delle Tasse d'ingresso, e sue destinazioni.

ART. 29. Ogni Individuo che fu ammesso nella Società paga, come all' articolo antecedente una tassa di *Scudi Sette* in mano al Cassiere, e ne riporta ricevuta.

ART. 30. Quegli, che avesse avuto il padre già defunto membro della Società, purchè sia nato dopo il di lui ingresso, come all' Art. 14., paga una tassa di *Scudi quattro*. Questo privilegio è riservato ad un Solo tra i figli senza differenza di età, purchè abbia compiuto gli anni *ventuno*.

ART. 31. I Pescivendoli, i quali nella Società prendono il titolo di *Fratelli del Grembiale* pagano *Scudi Undici*, perchè, ad eccezione del caso contemplato nell' Art. 84., godono gratuitamente, e per tutta la vita un Posto da vendere il Pesce nella Pescaria di ragione della Società.

ART. 32. Un Pescivendolo nato come all' Art. 14., che prende il Posto del Padre defunto paga una tassa di *Scudi Otto*.

ART. 33. Chi prende il posto del Padre defunto deve esibire la Fede del Battesimo per provare la sua Discendenza, e verificare il diritto, che gli accordano gli Art. 30. e 32.

ART. 34. Oltre la Tassa d'ingresso ogni Socio paga bajocchi cinque per ciascuna seduta *ordinaria*; può però pagarne di più a piacimento. Questa Tassa è destinata al soccorso de' Socj infermi, e bisognosi, come lo sono tutte le Multe. Si può anche raccogliere una tassa di sussidio pel caso contemplato nell' Art. 103.

TITOLO IX.

Delle Adunanze, modo, luogo, e titoli d'adunarsi.

ART. 35. La Società tiene le sue Adunanze, Congregazioni, o Sedute nella Casa di sue ragioni posta nella Pescaria di Ravenna.

ART. 36. Si raduna *immancabilmente* due volte l' anno, cioè la seconda Domenica di ogni anno, ed il Lunedì delle Pentecoste. In questa Seduta si ricevono i Conti dal Cassiere, si fa la distribuzione ai Socj dei prodotti dei Beni della Casa (1), quando la Società per i bisogni della medesima non abbia ordinato, che rimangano in Cassa sino a nuova distribuzione: Ogni *tre anni* si fa pure nella detta Seduta la nomina, o riproposta de' nuovi Massari, e di tutti gli altri Ufficiali della Casa.

ART. 37. Si raduna poi fra l' anno tutte le volte, che il Primo Massaro o per se stesso, o per

(1) Cod. Ant. Art. 58. Lib. I.

istanza degli Ufficiali, o di qualunque Socio ha bisogno di comunicare affari alla Società.

ART. 38. Per radunare legalmente la Società, viene spedito un biglietto in istampa a tutti li Socj; designando l'ora precisa dell'adunanza, firmato dai Massari. *Spirata l'ora assegnata nell'invito si chiude la Sala dell'adunanza, e il numero de' congregati a quell'ora, non essendo minore di un terzo della intera Società, è sufficiente per trattare, e decidere gli Affari, che ponno aver luogo in quella Seduta, qualunque sia l'oggetto che deve risolversi.*

ART. 39. Quei Socj, che invitati come all' Art. antecedente non giustificano al Segretario della Società, *tre giorni dopo* seguita l'adunanza, di non essere potuti intervenire per causa di malattia, o di assenza prima dell'invito pagano una Multa.

ART. 40. Ogni Seduta si apre, e si chiude coll' invocazione del S. Nome di Dio, e della B. V. Protettrice della Società. Nella Sala delle adunanze deve esistere la di Lei Immagine detta del Sudore con due lumi accesi. Ogni Seduta è messa in iscritto, ed è firmata dal Primo, e Secondo Massaro, e dal Segretario sottoscritta.

TITOLO X.

Dell'Ordine della Sala delle Adunanze.

ART. 41. Il Primo Massaro ha alla sua destra il Secondo Massaro, i Censori, che fra essi precedono

secondo l'anzianità di anni, i Membri della Commissione di conservazione, e vigilanza, fra quali il Legale occupa il primo posto, il Cassiere occupa il secondo, il Perito occupa il terzo, ed i due Revisori dei Conti, de' quali il più giovine siede per ultimo.

ART. 42. Alla sinistra del Primo Massaro seggono il Notajo Segretario, l'Archivista, il Referendario, il Medico, i due Visitatori degli Infermi, i due Bimestrali.

ART. 43. Se vi sono delle Commissioni, i Membri di esse seggono di faccia al Primo Massaro: tutto il resto dei Socj è diviso in due ordini.

ART. 44. I Bidelli seggono dietro al Primo Massaro, uno a destra, l'altro a sinistra, giusta l'anzianità d'impiego, o di anni, se contemporanea fosse stata la loro elezione a questo impiego.

ART. 45. Nella Sala deve essere affisso almeno *nel tempo* delle Sedute il Ruolo generale dei Socj, una Tabella distinta de' primi, e secondi Ufficiali, ed un esemplare stampato dei presenti Statuti, o Costituzioni.

TITOLO XI.

Dei diritti, e doveri de' Socj.

ART. 46. Gli Uomini della Casa Amata si attingono fedelmente alla conservazione degli antichi loro diritti, adempiono religiosamente i loro dove-

ri, pagano puntualmente le loro tasse, livelli, o Canoni.

ART. 47. I Socj debbono prestarsi ajuto a vicenda, difendersi da chiunque ne' loro diritti. Nessuno può rinunciare alla Società; può bensì esserne sospeso, ed espulso *nei soli casi* voluti dalla Legge giusta l' Art. 81.

ART. 48. Due Socj eletti dalla Società per turno bimestrale sono tenuti trovarsi il Venerdì, e Sabato, ed in ogni altro giorno di Vigilia alla Casa Sociale per ascoltare i ricorsi de' Pescivendoli loro consocj, onde proteggerli, e difenderli, o procurare ai medesimi giustizia dalle Autorità competenti.

ART. 49. E' loro dovere d'invigilare, perchè i Pescivendoli della Casa Amata non facciano frode nella vendita del Pesce, e si conducano con lealtà (1).

ART. 50. I Pescivendoli dovranno vendere il pesce nel luogo, o botteghe della Casa Amata alla presenza di tutti, e non di nascosto; tenere una conca, o mastello da lavarlo, nel quale non potranno spezzare il pesce; questo Vaso dovrà tenersi ben pulito, e così pure i banchi, o tavole, ove si spezzeranno i Pesci (2).

ART. 51. Non potranno introdurre estranei a vender Pesce, o altro nella Pescaria della Casa Amata,

(1) Cod. Ant. Lib. II. Art. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. e 24.

(2) Cod. Ant. Art. 11. 14. 15. 16. 20. 24. 32. Lib. I.

sarà loro cura d'impedire, che alcuno depositi in questo luogo tavole, banche, o altre massarizie. Ogni Giovedì della Settimana dovranno nettare, e spazzare le rispettive Botteghe, e tutta la Pescaria interna, ed esterna.

ART. 52. I Pescivendoli dovranno usare il maggiore rispetto, e subordinazione ai loro Ufficiali superiori, dirigersi ad essi per le loro occorrenze, ed essere sinceri, e leali nelle loro rappresentanze.

ART. 53. Se un Pescivendolo si rendesse refrattario alle ammonizioni, o riprensioni di essi, trasgredendo agli Art. 49. 50. 51. e 52. i Bimestrali, o il Referendario ne faranno rapporto al Primo Massaro, perchè provveda immediatamente.

ART. 54. Qualunque Socio è strettamente obbligato a manifestare ai primi Ufficiali della Casa ogni attentato contro l'ordine, e contro l'utile, ed il decoro della medesima (1).

ART. 55. Tutti i Socj sono autorizzati ad esigere i Conti dagli Ufficiali incaricati della Contabilità, e conoscere le loro operazioni.

ART. 56. E' proibito a qualunque Socio di preoccupare alcuno nell'elezione degli Ufficiali (2); nessuno potrà mai proporre di vendere la Casa della Società.

(1) Cod. Ant. Lib. I. Art. 7. 8. 53. 37. 33.

(2) Cod. Ant. Art. 16. Lib. I.

ART. 57. Nessun Socio, o Ufficiale può parlare nelle adunanze, se prima non ha ottenuta la parola dal Primo Massaro.

ART. 58. Ogni Socio ha un egual diritto di dimandare la parola, di presentare progetti utili alla Società, di confutare le ragioni de' preopinanti.

ART. 59. E' proibito a chiunque nelle adunanze di interrompere il Socio, che ha ottenuta la parola.

ART. 60. Nessuno deve usare parole ingiuriose contro il Primo Massaro, o altro Ufficiale, o Consocio.

ART. 61. Ogni Socio è immancabilmente obbligato a far celebrare una Messa a ciascun Socio defunto.

ART. 62. Avvenuta la Morte di un Socio, il Cassiere della Casa ne dà parte per mezzo de' Bidelli, con biglietto in istampa a tutti i Consocj, e gli invita a far celebrare una Messa in Suffragio del defunto.

ART. 63. Nessuno potrà mai tardare più di due mesi dalla partecipazione della morte di un Consocio a fargli celebrare una Messa; l'elemosina è regolata dalla tassa Sinodale.

ART. 64. Spirati i due mesi ogni Socio ritorna al Cassiere il biglietto ricevuto giustificante di aver fatta celebrare la Messa. I Sacerdoti della Casa potranno celebrarla da se stessi; ma sono obbligati come gli altri a giustificarlo.

ART. 65. Decorsi i due mesi, e tre giorni dalla partecipazione ricevuta della morte di un Con-

socio, per quelli che non avranno giustificato come all' articolo antecedente di avere adempiuto al loro dovere, il Cassiere farà celebrare la Messa a loro carico per mezzo di un Sacerdote Consocio.

ART. 66. Per la prima trasgressione il Cassiere paga a loro conto la semplice ordinaria Elemosina.

ART. 67. Per quei Socj poi che mancassero per la seconda volta, o più, allora il Cassiere oltre l' importo dell' Elemosina ritiene a loro conto dieci bajocchi di più (e questi li versa nella Cassa dei poveri) oltre la multa prescritta dal §. 4. Art. 76.

ART. 68. Le ritenute, che il Cassiere fa per conto di elemosina di Messe, o di altre rispettivamente portate dagli Art. 76. 77., e 78. vengono scomutate dai Socj nella prima distribuzione dei redditi sociali.

ART. 69. Ogni Socio percepisce in egual porzione i prodotti della Società, detratte le multe, in cui può esser incorso, ed eccettuati li casi espressi negli Art. 70. e 71.

ART. 70. I prodotti della tassa d' ingresso sono distribuiti soltanto agli intervenuti in quelle sedute, ove abbia avuto luogo l' aggregazione di qualche nuovo Socio.

ART. 71. I nuovi aggregati non percepiscono distribuzione dei redditi Sociali, se non che decorso un anno intero dal giorno del loro ingresso; hanno però diritto d' intervenire alle sedute, ed hanno voto attivo come gli altri. Percepiscono quindi le distribuzio-

ni contemplate nell' articolo *antecedente* per la tassa d' ingresso.

ART. 72. Tutti i Socj hanno un eguale diritto di protestare in voce, ed in iscritto contro gli atti illegali, od incostituzionali della Società.

ART. 73. Ogni protesta in voce, ed in iscritto *deve essere esposta con termini proprij*, e non offensivi nè la Società, nè gli Individui che la compongono, nè contro persone estranee, su cui cadesse quistione.

ART. 74. Dandosi il caso, che su qualche affare, atto illegale, o incostituzionale, o su d' un Socio, o d' una persona estranea avente quistione colla Società, vi fossero più proteste in favore, e contro; queste debbono essere *individuali*, firmate da ciascun esponente, e depositate all' ufficio del Notajo Segretario.

ART. 75. Se un Socio riceve un' ingiuria da un altro Socio deve entro *otto giorni* denunciarla al Referendario, perchè questi ne faccia rapporto al Primo Massaro, il quale lo rimette ai Censori per le loro deduzioni (1).

TITOLO XII.

Delle Multe, e loro erogazioni.

ART. 76. S' infliggono delle Multe

(1) *Cod. Ant. Art. 64. Lib. I.*

I. Contro chi manca di intervenire alle Congregazioni, e non giustifica gli estremi dell' *Art. 39.*

II. Contro chi chiamato all' ordine dal Primo Massaro resistesse, o tumultuasse, o rispondesse con arroganza.

III. Contro i pescivendoli, i quali recidivamente mancassero agli *Art. 49. 50. 51., e 52.*

IV. Contro chi in voce, od in iscritto facesse proteste offensive alla Società, a carico de' contravventori agli *Art. 67., e 75. (1).*

V. Contro il Primo, e Secondo Massaro, il Notajo Segretario, Archivista, o altro Ufficiale, o Deputato, che occultassero carte, o recapiti appartenenti alla Società: questi oltre alla multa sono responsabili della restituzione degli oggetti perduti, od occultati.

VI. Contro il Notajo Segretario, e Archivista per rilasciar carte, documenti, per manifestare gli atti della Società agli estranei senza il permesso del Primo o Secondo Massaro in iscritto (2). *Art. 138., e 140.*

VII. Contro il Cassiere, il quale ritardasse il soccorso accordato ai poveri, come agli *Art. 102., e 103.*

VIII. Contro il Primo Massaro, Visitatori de-

(1) *Cod. Ant. Art. 16. Lib. I.*

(2) *Cod. Antico Art. 5. Lib. I.*

gli Infermi, e Medico, i quali non visitassero, e non assistessero gli infermi poveri, giusta gli Art. 100. 143., e 146.

IX. Contro il Referendario, il quale non riferisce le denunce, o mancanze dei Socj, e lo stato di bisogno degli infermi Art. 147.

X. Contro gli Ufficiali Bimestrali, i quali non si prestassero alle loro incombenze Art. 48. 49. e 53.

XI. Contro chi chiamato dal Primo Massaro, come all' Art. 105. non si presentasse.

XII. Contro i Censori i quali ritardassero l' esecuzione dei Decreti della Società Art. 113.

ART. 77. Le multe per i contravventori all' Art. 39. sono regolate colla perdita della percezione della loro quota sulla tassa d' ingresso di quei candidati, che saranno ammessi in quella seduta, a cui essi sono mancanti. Se in quella non si fa luogo ad ammissione di nuovi Socj, la multa è regolata sul decimo della tangente ad essi spettante nella prima distribuzione dei redditi Sociali.

ART. 78. In generale, in tutti i casi contemplati nell' Art. 76. le multe sono regolate sul decimo della tangente dovuta a ciascun Socio sui prodotti della Società: sul settimo al Cassiere pel ritardato pagamento ai poveri: al Referendario, il quale mancasse alle sue incombenze, e così pure per i Censori, e per quelli, cui spetta, che non avessero visitati, ed assistiti gli infermi poveri, e contro chi

avesse occultate carte, recapiti, libri, piante, ed altro appartenente alla Società.

ART. 79. A qualunque mancanza non contemplata nell' Art. 76. è sempre applicata una multa dal decimo al settimo secondo le circostanze più, o meno gravi, e rilevanti.

ART. 80. Tutte le Multe si applicano ai trasgressori in seguito di comprovata mancanza dai due Massari, e dagli altri Ufficiali, come agli Art. 86. 87. e 116. Ogni multato può appellarsi alla Società convocata in Seduta straordinaria, la quale in pieno consiglio, letto il Decreto di ammenda, e sentite a termini dell' Art. 89. le deduzioni dell' Appellante, raccolti i voti nelle solite forme, può diminuire, ed anche condonare la Multa inflitta, (1) giusta le disposizioni espresse nell' Art. 88., che dovrà in tutto applicarsi al caso presente.

TITOLO XIII.

Delle sospensioni, ed espulsioni.

ART. 81. La sospensione, e la espulsione dalla Società, le quali a termini dell' Art. 47. devono sanzionarsi nei soli casi previsti dalla legge, avranno luogo come segue.

1. Sarà pronunciata la sospensione contro quel

(1) Cod. Art. Art. 43. Lib. I.

Socio, che fosse condannato dai competenti Tribunali Criminali ad una pena pecuniaria, ed afflittiva, ma non infamante *Art. 16.*

2. Contro i morosi al pagamento delle Tasse, Livelli, e Canoni *Art. 46.*

3. Contro ai Refrattarj all' ordine, all' utile, ed al decoro della Società *Art. 54. ed Art. 526.*

4. Contro colui, che preoccupasse alcuno nell' elezioni degli Ufficiali *Art. 56.*

5. Contro quell' Individuo, che usasse parole ingiuriose nelle adunanze della Casa *Art. 60.*

1. Sarà pronunciata la espulsione, se il Socio menì pubblicamente una vita immorale *Art. 13.*

2. Se attentasse alla vita, o all' onore di un Consocio *Art. 16.*

3. Se sarà condannato dai Tribunali ad una pena infamante detto *Art. 16.*

4. Se per lo stesso titolo sia stato altre due volte sospeso.

5. E se proponesse nella pubblica adunanza la vendita della Casa della Società *Art. 56.*

ART. 82. Qualunque Socio sia nella qualità di Attore, sia nella qualità di Reo avesse Causa Civile con la Società è *ipso jure*, e senza bisogno di alcuna deliberazione sospeso per tutto il tempo della *Lite* dal far parte fra gli uomini della Casa. Qualunque sia il numero delle Cause promosse, o sostenute contro la Società, purchè non siano evidente-

mente ingiuste, non costituisce mai un titolo per pronunciare la espulsione.

ART. 83. Durante la sospensione il Socio non può intervenire alle adunanze della Casa, ed è privo di tutti gli utili ordinarj, e straordinarj della Società, ad eccezione del vantaggio acquistato dai Pescivendoli in forza dell' *Art. 31.* Se mancasse di vita nel tempo della sospensione gode del beneficio de' diritti spirituali, come se non si fosse contro lo stesso pronunciata veruna condanna.

ART. 84. Il Socio espulso dalla Società è per sempre cassato dall' Albo degli Uomini della Casa Amata, e per qualsivoglia motivo non può essere mai più aggregato. Perde il medesimo il vantaggio del posto gratuito concessogli dall' *Art. 31.*, ed è privato di tutti i diritti civili, e spirituali, che sono inseparabili dalla qualità di Socio. Le deliberazioni, per le quali fu giudicata la sua espulsione, rimarranno sempre affisse nella Sala delle adunanze.

ART. 85. Se un Individuo della Casa per il maggior bene dell' Anima propria o ritorna nel Chiostrò, dal quale era uscito, o professa in qualunque Ordine di Regolari, siccome muore al secolo, così pei soli effetti civili non è partecipe degli utili; che da qualunque causa pervengono alla Società, nè soggiace alle tasse, e pagamenti, ai quali contribuiscono tutti li Socj.

Alla sua morte per altro è debito di ciascun

Socio di far celebrare a questo Defunto una Messa, come all' Art. 63., purchè costi, che nel tempo, in cui visse nel Chiostro praticò egli *eguale Suffragio* alle Anime degli Uomini della Casa, del decesso de' quali è obbligato il Cassiere di renderlo informato a termini dell' Art. 62.

ART. 86. Nei casi previsti dall' Art. 81. il Primo Massaro ricevuto il Rapporto dal Referendario, raduna senza indugio il Corpo dei primi Ufficiali; fa lettura della denuncia; sentiti i Censori per le loro deduzioni; esaminate tutte le circostanze del fatto; e visto, che l'imputazione sussiste, si ammette l'accusa, e si determina la pena ad unanimità, od a pluralità di Voti. Questo atto si redige in iscritto, ed è firmato dalli primi Ufficiali, e controfirmato dal Segretario Cancelliere della Casa. Le stesse regole devono praticarsi per il Giudizio di applicazione delle Multe, giusta l' Art. 80.

ART. 87. Perchè la deliberazione sia valida, e legale devono essere gli Ufficiali, che giudicarono almeno in numero di *sette* se trattasi di sospensione, e di *nove* se trattasi di espulsione. In questo numero non è compreso il Segretario, il quale non ha voto. Bastano *cinque* Ufficiali se il Giudizio si riferisce ad applicare una Multa Art. 80.

ART. 88. Nel termine non maggiore di *dieci* giorni successivi questo giudizio è sottoposto dal Primo Massaro a cognizione della Società radunata in Se-

duta *straordinaria* specialmente per l' indicato oggetto, la quale lo conferma, rigetta, o modifica (1). Per tale motivo li primi Ufficiali non hanno voto, purchè siano di quelli, che giudicarono come all' Articolo precedente. Eguali norme si osservano per l'appellazione alla Società dal Giudizio de' primi Ufficiali per le Multe da essi pronunciate a termini degli Art. 76. 79. e 80.

ART. 89. Il Socio, che dev'essere giudicato, è dal Primo Massaro edotto con apposito avviso, acciò possa eleggersi un Difensore fra gli Uomini della Casa, il quale arringherà pel suo Cliente nella Sala delle adunanze, e non voterà per esso. Se il titolo sarà di espulsione, il Difensore dovrà *nominarsi* dal Primo Massaro, se l'imputato avrà ommesso di nominarlo. Se trattasi di ricorso da un Giudizio di applicazione di multa, l' Appellante dovrà difendersi di per se stesso *dett. Art. 80.*

ART. 90. Avvenendo delle delinquenze contemplate nell' Art. 81., e dovendosi procedere come prescrive la legge per la sospensione, od espulsione, è raccomandata la *maggiore prudenza* al Referendario nel suo rapporto, ai primi Ufficiali nell'emettere il loro giudizio, ed agli Appellanti, e Difensori nelle loro Arringhe.

(1) *Cod. Ant. Lib. 1. Art. 43.*

TITOLO XIV.

Delle Surrogazioni alle Cariche.

ART. 91. Essendo vacante o per morte o per ingresso nel Chiostro, o per espulsione di un Socio la Carica di Primo, o Secondo Ufficiale, dovrà il Primo, o Secondo Massaro convocare gli Uomini della Casa sollecitamente, ed in adunanza straordinaria, acciò sia provveduto alla carica con la nomina di elezione di un probo, e capace Soggetto, il quale proseguirà nel disimpegno della detta Carica vacante per quel solo tempo, che al Socio espulso, o defunto mancava a compimento del triennio prescritto dall' Art. 8.

Se un Primo, o Secondo Ufficiale sarà sospeso, o abitualmente infermo, o legittimamente assente, la surrogazione di un altro Socio dovrà essere determinata al certo termine della sospensione, o all' incerto termine della malattia, od assenza, non potendo però in veruno degli indicati tre casi eccedere il tempo superiormente stabilito dall' Art. 8.

TITOLO XV.

Dei Primi, e Secondi Ufficiali.

ART. 92. Gli Ufficiali della Casa si dividono in Primi, e Secondi Ufficiali.

ART. 93. Sono Primi Ufficiali della Casa con il rango, ed ordine seguente, come all' Art. 41., il

Primo, e Secondo Massaro, i Censori, i Membri della Commissione di Conservazione, e Vigilanza, ed i due Revisori dei Conti.

ART. 94. Sono Secondi Ufficiali della Casa con il rango, ed ordine seguente, come all' Art. 42. il Segretario, l' Archivista, il Referendario, il Medico, i due Visitatori degli Infermi, ed i due Bimestrali.

ART. 95. I Secondi Ufficiali possono essere provvisoriamente chiamati dal Primo Massaro, o per malattia, o per assenza, o per morte, o per inabilità di un Primo Ufficiale, per cui non siasi stabilmente dalla Società provveduto come all' Art. 91.

TITOLO XVI.

Del Primo Massaro.

ART. 96. Il Primo Massaro è obbligato a sostenere i diritti della Società, difendere i Socj, ed interessarsi per loro nei casi dell' Art. 15.; convoca le adunanze, e presiede alle sedute (1).

ART. 97. E' Presidente naturale di tutte le Commissioni nominate come all' Art. 9., firma tutti gli atti della Società; stipula i Contratti; Loda i Conti al Cassiere in unione ai due Revisori dei Conti, come agli Art. 130. e 133.

ART. 98. Non può divenire ad alcun' Enfiteusi; Affitto, o Contratto de' beni della Società, che in

(1) Cod. Antico Art. 2. Lib. I.

nome di Essa, o per Essa (1) in concorso dei Primi Ufficiali, ed osservate rigorosamente le disposizioni dell' *Art. 136*. L'uno, e gli altri sono responsabili alla medesima anche del proprio di ogni Contratto illegale.

ART. 99. E' obbligato di convenire *in tutti* i Contratti, che la Società *non incontri mai alcuna spesa* nelle Stipulazioni, ed atti qualunque, nè per Registro, nè per altre Spese, ed onorarj dipendenti dalla qualità, e natura dei Contratti suddetti.

ART. 100. E' speciale dovere del Primo Massaro il visitare, o far visitare i Socj infermi, ed ordinare dei soccorsi a quelli che sono poveri, e loro Famiglie quando ne sia ricercato (2).

ART. 101. Nel caso antecedente convoca una Commissione straordinaria chiamata Commissione d'urgenza, e soccorso, la quale non ha nulla di comune con quelle, di cui parla l' *Art. 9*.

ART. 102. Compone la Commissione dei Censori, del Medico, di un Visitatore, del Cassiere; sentite le cause, e i motivi di bisogno, propone l'urgenza, forma un processo verbale, nel quale viene ordinata al petente un'adequata sovvenzione: questo processo verbale sottoscritto da tutta la Commissione viene passato al Cassiere per il suo effetto.

(1) *Cod. Ant. Art. 26. 59. Lib. I.*

(2) *Cod. Ant. Art. 9. Lib. I.*

ART. 103. Se per provvedere ai bisogni di un Socio infermo, o sua famiglia non vi fossero fondi in Cassa, è *autorizzato* a fare una colletta fra tutti li Socj per mezzo del Referendario, o dei Visitatori, i quali rimettono il ritrovato al Cassiere, perchè lo passi, come è stato ordinato.

ART. 104. Il Primo Massaro compone al più presto possibile di concerto coi Primi Ufficiali le discordie fra Socj, e cerca mantenere la più perfetta armonia, e buona intelligenza fra i medesimi (1).

ART. 105. E' autorizzato di chiamare a se qualunque Socio, o Ufficiale per ammonirlo della di lui Condotta, usando tutti i riguardi dovuti alla persona, ed alla circostanza:

TITOLO XVII.

Del Secondo Massaro.

ART. 106. Il Secondo Massaro assiste alle Congregazioni, o Adunanze, e siede a destra del Primo Massaro:

ART. 107. Interviene in tutti gli Atti, contratti, e giudizi sommarj; è membro della Commissione di Conservazione, e Vigilanza; rappresenta il Primo Massaro in tutti i di lui attributi o per di lui assenza, o per qualunque impedimento, o nei casi ove

(1) *Cod. Ant. Art. 45. Lib. I.*
5

venga da esso *specialmente delegato*; e pone sempre la sua firma dopo il Primo Massaro *Art. 2., ed Art. 40. 80. 86. 115. e 117.*

TITOLO XVIII.

Dei Censori.

ART. 108. I Censori invigilano sulla condotta di tutti gli Uomini della Casa Amata. Se conoscono che taluno tenga una condotta immorale, danno ordine per lettera d'Ufficio al Referendario, acciò ne faccia rapporto al Primo Massaro; prendono cognizione delle discordie, che possono suscitarsi fra Socj, e le riferiscono al suddetto, perchè provveda, come agli *Art. 75. e 96.*

ART. 109. Allorchè il Primo Massaro passa loro le istanze di quelli, che chiedono di essere ammessi alla Società; sono obbligati di fare gli opportuni rilievi sulle qualità di essi, di conoscere se hanno i requisiti voluti dalla Costituzione, e di farne i loro rapporti giusti, ed imparziali entro *quindici* giorni, come all' *Art. 23.*

ART. 110. Nelle ballottazioni dei Candidati i Censori non emettono il loro voto, giacchè si avrà per emesso, affermativo, o negativo secondo i loro rapporti.

ART. 111. E' affidata ai Censori la polizia delle Adunanze; invigilano sul buon ordine, e perchè non si facciano preoccupazioni nella scelta degli Ufficiali (1).

(1) *Cod. Ant. Lib. I. Art. 35.*

ART. 112. Giudicano in unione al Primo Massaro, ed ai Primi Ufficiali delle mancanze, e dei delitti dei Socj; applicano le multe, e le pene, come agli *Art. 80. 86. e 116.* Sono Membri della Commissione straordinaria di urgenza, come all' *Art. 102.*

ART. 113. Ricevono le denunce delle ingiurie fatte fra Socj come all' *Art. 75.,* sono in unione dei Massari incaricati dell' esecuzione dei decreti, e giudizj emessi dalla Società, giusta gli *Art. 80, e 88. (1),* e di quant' altro è dovuto al loro ufficio per ordine del Primo Massaro, o della Società.

TITOLO XIX.

Della Commissione di Conservazione, e Vigilanza.

ART. 114. I Membri della Commissione di Conservazione, e Vigilanza sono il Primo, e Secondo Massaro, un Legale, un Perito, ed il Cassiere *Art. 7.*

Il Perito è *obbligato* di recarsi alla faccia de' luoghi o d'ordine del Primo Massaro, o de' primi Ufficiali, o della Società secondo l' urgenza, e le particolari circostanze. Egli è indennizzato delle Spese fatte per la Società.

ART. 115. Spetta a questa Commissione la confezione dell' Archivio, il farne, e riceverne la consegna. Stipula tutti i Contratti in unione degli altri primi Ufficiali, e de' contratti istessi tiene un indice,

(1) *Cod. Antico Art. 44. Lib. I.*

che rimane presso il Primo Massaro *Art. 98. e 154.* Firma tutti gli Ordini, o Mandati di pagamento, come all' *Art. 119.*

ART. 116. I Membri di questa Commissione in unione ai detti primi Ufficiali applicano le Multe, come agli *Art. 76. e 79.* compongono le discordie dei Socj, come all' *Art. 104.* pronunciano tutti quei giudizj primarij, di cui parlano gli *Art. 80. e 86.,* e di cui il presente Statuto, o Costituzione non ne riserva assolutamente la deliberazione alla piena Società.

ART. 117. Se qualche Livellario manca all' esecuzione dei patti della Investitura, dietro avviso del Cassiere, e per invito del Primo Massaro si aduna in congresso segreto: conferma la *caducità* intimata dal Cassiere, come all' *Art. 123.;* fa un Decreto di avvocazione; e quindi sul voto del Legale, che ne stende la relazione, lo porta a cognizione della Società, la quale convocata sollecitamente, ed in seduta *straordinaria* decreta le provvidenze da prendersi.

TITOLO XX.

Del Cassiere.

ART. 118. Il Cassiere è il *Depositario* di tutte le rendite della Società; è strettamente obbligato di serbare le medesime; porle a libro partita per partita, render conto in fin d'anno dell' esatto, e pagato (1).

(1) *Cod. Aut. Art. 28. Lib. I.*

ART. 119. Non può spendere, o fare alcun pagamento, se non se dietro ordine del Primo Massaro, e della Commissione di Conservazione, e Vigilanza *Art. 115.*

ART. 120. Non fa pagamento, che dietro ricevuta, che rilascia pure a Chiunque versi delle Somme alla Cassa.

ART. 121. Ritira la tassa di soccorso nelle Sedute, e firma il processo verbale, che il Notajo Segretario fa su questo proposito.

ART. 122. Morendo un Socio restringe il Conto del suo Avere sui redditi sociali a tutto il giorno della sua morte, e lo rimette agli Eredi di Lui ritirandone un Confesso.

ART. 123. Il Cassiere è *obbligato a dichiarare ex-ufficio la caducità* agli Investiti dei beni della Società ne' tempi, e termini determinati dalle rispettive Investiture: altrimenti sarà *tenuto del proprio* alla Società di ogni danno, spesa, ed interesse.

ART. 124. La dichiarazione si fa a nome della Società; il Cassiere prima di spedirla potrà farla firmare dal Primo Massaro; in difetto è sufficiente la sua firma.

ART. 125. Dato corso alla dichiarazione colla sola sua firma, sarà obbligato a darne *subito* parte al Primo Massaro, perchè proceda come all' *Art. 117.*

ART. 126. Qualunque parzialità, o riguardo usato ai caducati, o nel *ritardare* ad essi la dichiarazione, come all' *Art. 123.,* o per accettazione di pagamenti *posteriori* ai patti, e tempi de' loro con-

tratti, o anche controssegnati con *antidate*, rendono colpevole il Cassiere non solo di sospensione, ma lo fanno responsabile ancora in faccia alla Società per la lesione dei di lei diritti, e pel risarcimento de' danni.

ART. 127. Per qualunque altra mancanza non espressamente preveduta, il Primo Massaro formerà un processo verbale in unione ai primi Ufficiali, e lo porterà a cognizione della Società convocata in adunanza straordinaria, perchè giudichi come sarà del suo interesse.

ART. 128. Perchè poi il Cassiere non possa allegare ignoranza di ciò che gli incombe per l' Art. 123., questo Articolo sarà *sempre citato* nella sua lettura di nomina, per cui non avrà bisogno di ulteriore avviso, ed autorizzazione oltre quello, che gli accorda il medesimo.

ART. 129. Avvenuta la morte di un Socio, ne dà avviso a tutti i Consocj, come all' Art. 62., e si tiene fedelmente a quanto prescrivono gli Art. 65. 66. 67. 68. 70. e 71., tiene un Ruolo generale de' Socj, ed è *Custode*, e garante di un esemplare degli Statuti, o Costituzioni, che vengono dalla Società consegnati alla Cassa (1).

ART. 130. Alla fine dell' Anno nella seduta di rubrica fissata dall' Art. 36. fa il riparto *pro-rata* dovuta ai Socj (2) colla detrazione delle multe,

(1) Cod. Ant. Art. 46. Lib. I.

(2) Cod. Ant. Art. 40. Lib. I.

in cui possono essere incorsi, o condannati. In questa adunanza presenta i libri dell' esatto, e pagato al Primo Massaro, il quale sentiti i Revisori dei Conti, e le osservazioni dei Socj, glie ne fa il *Laudò* nelle forme prescritte dall' Art. 97. Se la di lui amministrazione è stata tale di ben meritare della Società pone in esso una *menzione onorevole*.

ART. 131. Sono pagate al Cassiere tutte le spese forzose, che può incontrare per l' amministrazione de' beni della Casa; percepisce *il quattro per Cento* sugli introiti, e rendite della Società; è di sua competenza di far citare in giudizio da un Curiale della Società qualunque Debitore alla medesima; è membro della Commissione di Conservazione, e Vigilanza, e siede avanti il Perito in tutte le Adunanze della Casa, o de' Primi Ufficiali.

TITOLO XXI.

Dei Revisori de' Conti.

ART. 132. I Revisori dei Conti assistono il Cassiere in tutte le operazioni di contabilità; sono *obligati* di mettersi a giorno di tutti i contratti della Società, e di conoscere le rendite della medesima.

ART. 133. Rivedono li Conti al Cassiere, e firmano, ove occorra, dei rilievi sui medesimi in unione al Primo Massaro; firmano il *Laudò* infu d' anno al Cassiere medesimo: nel cessare dalle loro funzioni ricevono una lettera di omologazione, la quale può servir di requisito per essere rieletti, come agli Art. 8. 97. e 130.

TITOLO XXII.

Del Notajo Segretario.

ART. 134. Il Segretario *deve essere* pubblico Notajo. Aperta la seduta, come all' *Art. 40.*; appella ad alta voce i nomi dei Congregati, come all' *Art. 38.*, fa lettura, quando occorra, dell' ultima seduta; legge alla Società tutte le istanze, denuncie, rapporti, progetti, e quant' altro possa essere presentato all' Ufficio del Primo Massaro.

ART. 135. Tiene un Registro delle risoluzioni della Società, nel quale debbono essere notate le proposizioni, e obbiezioni di ciascun Socio oggetto per oggetto. Tiene pure un repertorio degli atti della medesima.

ART. 136. Il Segretario è Notajo della Società, e roga tutti gli Instrumenti, e riconosce tutte le Apocriche, che si fanno, secondo la qualità, e natura de' Contratti. Estende gli AFFISSI per gli Enfiteusi, Affitti, ed altri Contratti qualunque de' Beni, e Diritti reali della Casa. Assiste alle pubbliche ASTE, che per la delibera al maggior offerente *non si omettono in verun caso per la validità de' Contratti*, e che si aprono nella Sala delle Adunanze. Controfirma tutte le Sedute della Società, e tutti gli atti degli Ufficiali.

ART. 137. E' custode del Sigillo della Casa, che appone a tutti i registri, ed atti di essa; spedisce col mezzo de' Bidelli tutte le pagelle d' ammissione alla Società, e le lettere di nomina agli Ufficiali, e

Deputati, che formano le Commissioni, giusta gli *Art. 3. 6. 9. 43. 97. 148. e 151.*

ART. 138. E' responsabile di tutti gli atti, e registri della Società, che non può rilasciare, nè far vedere a chissia senza il permesso in iscritto del Primo o Secondo Massaro (1): In fine di ogni anno alla presenza del Primo Massaro, e degli Ufficiali incaricati, come all' *Art. 115.* consegna all' Archivista tutti gli atti, contratti, registri, e carte della Società; forma un processo verbale dell' atto della consegna in doppio originale sottoscritto da esso, dall' Archivista, e dagli Ufficiali assistenti: uno degli Originali resta presso di lui, e l' altro passa all' Archivista munito del Sigillo della Casa.

ART. 139. Tutte le spese forzose d' Ufficio sono a carico della Società; tutti gli onorarj spettanti ai Contraenti con essa sono di pieno diritto del Notajo Segretario, il quale è *obligato* a fare a spese della Parte una Copia dell'atto, o Instrumento, e passarla *gratis* all' Archivio, come all' *Art 156.*

TITOLO XXIII.

Dell' Archivista.

ART. 140. L' Archivista è *Custode* di una Copia della presente Costituzione, e di tutti i libri, atti,

(1) *Cod. Ant. Art. 5. Lib. I.*
6

carte, piante, e di tutt'altro, che gli viene consegnato di spettanza della Società; è obbligato tenere un *repertorio* degli atti suddetti; è responsabile della perdita delle Carte, libri, ed altro: non può far vedere, o consegnare alcun atto, o istrumento a Chiunque senza un permesso in iscritto del Primo e Secondo Massaro (1).

ART. 141. Quando un Archivista cessa dalle sue funzioni è obbligato restituire fedelmente tutte le Carte appartenenti alla Società collazionandole all'atto di consegna fatto nel riceverle.

ART. 142. La restituzione dell'Archivio si fa alla presenza del Primo Massaro, e degli Ufficiali incaricati come all'Art. 115. dietro processo verbale in doppio originale; viene firmato da esso, dal nuovo Archivista, dagli Ufficiali assistenti, e dal Segretario, che vi appone il Sigillo della Casa; uno degli Originali rimane all'Archivista che cessa, e l'altro a quello, che subentra.

TITOLO XXIV.

Del Medico.

ART. 143. Il Medico della Casa è obbligato prestare l'opera sua *gratis* ai Socj poveri, quando ne venga invitato in iscritto dal Primo Massaro.

ART. 144. Se il Medico presta il suo Ufficio a

(1) *Cod. Aut. Art. 5. Lib. I.*

più Socj, e li ritragga da malattie pericolose, per le quali gli sia stata necessaria una straordinaria assistenza, e per cui abbia abbandonato altre cure; allora il Primo Massaro certificato della di lui condotta, e consultati i Primi Ufficiali, ordina in suo favore una gratificazione, e fa estendere di lui una menzione *onorevole* nei Registri della Società.

TITOLO XXV.

Del Referendario, e Visitatore degl'Infermi.

ART. 145. Il Referendario è obbligato allorchè si sa che un Socio povero è ammalato, ad avvisarne i Visitatori, rendendogli informati del suo stato, e bisogno.

ART. 146. I Visitatori tosto, che sono avvertiti della malattia, e bisogni di un Socio povero, gli fanno una visita, quindi ne danno rapporto al Primo Massaro, perchè provveda, come all'Art. 100.

ART. 147. Spetta al Referendario il portare a cognizione del Primo Massaro le discordie, che possono insorgere fra Socj; così pure il fargli rapporto di tutte le mancanze, che commettono, e per le quali un Individuo può essere multato, sospeso, od espulso; ed osserva quanto per esso dispongono gli Art. 53. 75. 86. 90. 103. 108.

TITOLO XXVI.

Dei Bidelli.

ART. 148. I Bidelli hanno obbligo di portare ai Socj i biglietti d'invito per tutte le Adunanze della Società, e degli Ufficiali e per l'avviso della morte de' Socj; così pure di portare le lettere di nomina agli Ufficiali, e Deputati delle Commissioni, e le Pagelle di Aggregazioni Art. 27. 38. 62. e 137.

ART. 149. Quando consegnano alla Casa dei Socj i biglietti d'invito per le adunanze dovranno informarsi, se il Socio è assente, presente, o ammalato, e ne daranno parte secondo il caso al Notajo Segretario.

ART. 150. Se un Socio manca alle adunanze, perchè non gli sia stato portato il biglietto, la multa ch'egli dovrebbe pagare, come all' Art. 39., è reversibile sul Bidello, che non lo ha avvisato.

ART. 151. Nelle adunanze, quando si fa luogo a ballottazioni è da essi fatta la distribuzione delle palle, poscia uno gira il bussolo alla destra, l'altro alla sinistra, dando prima, e ricevendo le palle ai Massari, ai Primi, e Secondi Ufficiali per ordine del loro rango, e quindi ai Deputati delle Commissioni, ed in fine a tutti li Socj Art. 41. 42. e 43.

ART. 152. Hanno annua paga di scudi due, e

bajocchi cinquanta per ciascuno; devono supplire a vicenda in caso di malattia, o di assenza; sono incaricati di tener pulita la Sala delle adunanze, e spazzarla un giorno avanti la Congregazione.

ART. 153. I Bidelli sono Socj come gli altri; hanno eguali diritti e doveri; sono eletti a vita; possono però essere multati, sospesi, ed espulsi per tutte le mancanze, e delitti, de' quali si parla nella presente Costituzione.

TITOLO XXVII.

Dei Contratti.

ART. 154. Tutti i Contratti per essere validi, ed obligatorj devono stipularsi dalla Commissione incaricata, come all' Art. 115., in nome, e per la Società a termini dell' Art. 98., ed osservate le formalità prescritte dall' Art. 136. Se una sola di queste disposizioni è negletta, il contratto è *NULLO IPSO JURE*.

ART. 155. Non si potrà mai stipulare alcun Contratto d'Investitura senza le riserve portate dall' Art. 123. Ogni Investitura, data senza di essa, è *NULLA IPSO JURE*; e gli Ufficiali, che l'hanno accordata sono *responsabili* alla Società d'ogni danno, spesa, ed interesse.

ART. 156. In tutti i Contratti è riservata una Copia dell' Instrumento *gratis* alla Società, che si depone all' Archivio, come nell' Art. 139.

TITOLO XXVIII. ED ULTIMO

Delle Regole generali.

ART. 157. In tutti i casi *specialmente* non preveduti, e che possono in seguito avvenire, dovrà regolarsi qualsivoglia risoluzione analogamente ai casi *consimili*, de' quali leggesi una espressa disposizione in iscritto, *esclusa sempre* la norma consuetudinaria, che non potrà essere valutata.

ART. 158. Se la disposizione non fosse chiara abbastanza, è *permessa* l'interpretazione ristrettiva, od estensiva a seconda delle regole stabilite per la *retta interpretazione*, ed *applicazione* delle Leggi.

ART. 159. Quando al caso si trovassero applicabili due disposizioni, che o fossero, o sembrassero l'una all'altra contraria, *dovrà seguirsi*, ed *applicarsi* quella, che sebbene meno giusta, è per all'altro *più equa*, e *più moderata*.

ART. 160. Decretando la Società legalmente unita una nuova disposizione necessaria pel bene, ed interesse della Casa, *non avrà* questa nuova disposizione effetto retroattivo, e *non sarà obbligatoria*, se non dopo la sua pubblicazione *con la Stampa*, di cui si dispenserà ad ogni Socio un Esemplare, *acciò* sia unito alla presente Costituzione.

SEDUTA DE' 17. MAGGIO 1818. ALLA QUALE INTERVENNERO CINQUANTADUE SOGJ.

Il Socio Sig. Conte Tommaso Lovatelli dimandata la parola al Sig. Primo Massaro, ed avendola ottenuta lesse un suo *pro-memoria* diretta a far riflettere alla Società, che le circostanze presenti dell'a medesima, non conformandosi con quelle dei tempi ne' quali vennero stabilite le Costituzioni che tuttavia regolano l'unione, sarebbe necessaria una riforma di esse attenendosi anche all'articolo 36. delle medesime antiche Costituzioni.

Propose perciò di fare una Commissione di sei Socj, come prescrive in proposito l'ennunciato articolo incaricata di esaminare gli antichi Statuti, e presentare alla Società un progetto di riforma.

Messa la proposizione a partito fu adottata con 41. voti, e contrarj dieci, essendosi voluto astenersi di votare il preopinante.

Divenutosi in seguito alla proposta di molti Soggetti per formare la Commissione furono eletti li

Signori	{	Avv. LORENZO ORIOLI
		Avv. GIUSEPPE ZAIAMELLA
		Conte TOMMASO LOVATELLI
		GIOVANNI MALAGOLA
		AGOSTINO TRIOSSI
		LORENZO FABRI.

RAVENNA 4. GIUGNO 1819.

Avendo la Congregazione degli Uomini della CASA AMATA nella sua Seduta 17. Maggio p. p. anno 1818. formata una Commissione degli infrascritti Socj per compilare un progetto di Costituzione per quindi presentarlo alla Società per le di Lei deliberazioni: La Commissione riunita nel numero de Membri prescritto dall' atto della di lei nomina raccolti i pareri di ciascun Membro sui motivi del progetto da compilarli; sentito il Sig. Primo Massaro, il quale ha interposto in tutte le sessioni della Commissione il suo parere, e le sue deduzioni in proposito; letto in piena Commissione il risultato della redazione del progetto, collazionato ne' suoi rapporti dallo stesso Sig. Primo Massaro cogli antichi statuti costituzionali scritti in lingua latina; esaminato, che in pieno il lavoro della Commissione non è che una dilucidazione de' medesimi; ponderato attentamente, che qualche variazione più propria ai tempi, ed alle attuali circostanze della Società, non distrugge, nè altera l'integrità, e le massime fondamentali dell' antica costituzione trascritta in pergamena dal Notajo Ser Morando nel 1306.

HA DETERMINATO, E DETERMINA

Che il progetto si presenti alla Società della CASA AMATA nella Seduta delli 6. Giugno anno corrente 1819.

Incarica perciò il collega Tommaso Lovatelli di presentarlo, e di farne la lettura in unione al presente Processo Verbale firmato dalla Commissione; e dal Sig. Primo Massaro.

Don TOMMASO Dott. SAPORETTI Primo Massaro.

Signori	}	Avv.	LORENZO ORIOLI
		Avv.	GIUSEPPE ZALAMELLA
		Conte	TOMMASO LOVATELLI
			GIOVANNI MALAGOLA
			AGOSTINO TRIOSI
			LORENZO FABRI.

Depositato negli Atti della Società nella Seduta 6 Giugno 1819.

Dott. Francesco Maria Amadori Notaro Segr.

DISCORSO PREMESSO ALLA LETTURA
DEL PROGETTO DI COSTITUZIONE

La Commissione speciale, o SIGNORI, da VOI nominata nella vostra Seduta delli 17. Maggio 1818. si fa un dovere di sottoporre oggi alla vostra saviezza, ed al giusto vostro criterio il Progetto di cui ebbi l' onore di essere da Voi incaricato.

La prima sua premura fu quella di attenersi scrupolosamente sulle tracce, e spiegazioni accumulate con grave studio, e fatica dall' odierno meritissimo Primo Massaro Sig. Don Tommaso Saporetto Dottore di Sacra Teologia, allo spirito de' principj sù cui è basata l' antica Costituzione, di reciproca difesa, benevolenza, amicizia, rispetto, assistenza, obbedienza al Principe, e di nulla fare contro il nostro Comune (1). Essa ha analizzato queste massime di equità, e giustizia, di cui sono stati animati da tanti, e tanti Secoli i trapassati nostri Concittadini a solo fine di porle in un' aspetto più chiaro, e più facile nella sua esecuzione compatibilmente a' nostri tempi, ed alle nostre circostanze. Per maggiore chiarezza Essa ha semplificato il suo lavoro per titoli, e per materie, fissando delle massime generali per norma; degli impieghi per la di-

(1) Cod. Ant. Art. 6. Lib. I.

ramazione degli Affari; degli Impiegati pel loro disbrigo; ha designato a ciascuno le rispettive attribuzioni per ovviare ogni collisione fra essi; delle distinzioni di rango pel decoro della Società, per l' ordine del Corpo, e subordinazione agli Ufficiali, e per promuovere fra di essi una nobile emulazione, onde ottenere a giusto titolo un compenso alle fatiche, e premure che ognuno deve prendersi pel ben essere dell' intera Unione. Non ha trascurato di porre in chiaro i diritti, e i doveri di ciascun Socio: rendendo la Società garante a sostegno de' primi, ha richiamato in vigore le pene stabilite dall' antica Costituzione per la trasgressione de' secondi, onde dall' esercizio degli uni, e dall' adempimento degli altri, si sostenga una giusta uniformità fra tutti i suoi Membri, e sia tolto per l' abuso di quelli, e la mancanza a questi la discordia, e la soluzione del Corpo sociale.

DISCORSO PRONUNCIATO DOPO LA LET-
TURA DEL PROGETTO DI COSTITUZIONE

SIGNORI.

Il presente progetto di Costituzione, che la Commissione ha sottoposto alla vostra sanzione non deroga, ne derogar deve a tutti quegli articoli dell' antico Statuto Costituzionale che potessero applicarsi alle attuali nostre circostanze; esso è un Codice troppo riguardevole, e degno, che la nostra Società lo conservi nelle sue parti integrali, poichè conosciuto nelle Storie Patrie, e d' Italia, e perchè è stato per tanti secoli lo scudo, e la difesa del nostro Ordine, rispettato dai Principi, e riconosciuto nei Tribunali supremi dello Stato. Questo progetto al vero dire non è che un transunto di quell' aureo volume scritto in una lingua non a tutti comune, del carattere di un secolo, e di uno stile da pochi conosciuto. Esso non è, che una dilucidazione, ed appropriazione delle stesse massime, delle identiche leggi comparate alle degradate nostre circostanze, ed ai nostri tempi. Se da molti secoli in addietro l' ordine de' Pescatori, la Scuola de' Pescatori; questa rispettabile Università, l' unione degli Uomini della Casa Amata avea una rappresentanza, figurava una Ma-

gistratura, nel seno, e fra Membri della quale si erigeva in Tribunale, e pronunicava giudizj, vantava invidiate ricchezze, ed estesi privilegi; oggi che ristretta ad una semplice Società di oneste, e civili Persone sembra non avere altro scopo, che quello di dividersi i pochi redditi, che ancora esistano salvati dalla rapacità de' tempi andati; per questo dobbiamo noi, o Signori, limitarci a così piccola risorsa? I nostri statuti, le nostre leggi ci mantengono tutt' ora inconcussi i diritti de' nostri Avi: noi dobbiamo colla nostra attività, e sull' appoggio della giustizia difendere quelle facoltà, che conserviamo pel retaggio de' nostri Maggiori, e rivendicar quelle, che o per l' indolenza, o corrutela d' alcuni traviati nostri Socj c' involarono mani straniere. Lungi sia pure da noi ogni attentato alla altrui proprietà, alcun atto arbitrario; ma fermi siamo nell' investigare colla guida delle antiche carte, delle vetuste memorie ciò, che per diritto ci conviene. Rendiamo onore alla saggezza di quegli Uomini, che nello stato di una invidiabile semplicità gettarono sulle basi della morale, e della giustizia i principj della nostra civilizzazione: ci subordinarono alle leggi connaturali di reciproca difesa, c' instillarono attaccamento alla Patria, c' imposero obbedienza, e rispetto alla Cattolica Religione, ed al Principe.

Nessuno di noi avrà a dolersi di essere ricondotto sul sentiere della buona morale con ammo-

nizioni fraterne, od espulso da una rispettabile Unione, se refrattario alle leggi dell'Ordine, o delinquente dovrà subire delle pene infamanti. Queste erano le leggi fondamentali della Antica Costituzione; queste sono le medesime leggi che col presente Statuto, o Costituzione noi rinnoviamo, e di cui dobbiamo prometterne pel nostro onore, per nostro decoro la più esatta, e religiosa osservanza.

SEDUTA 6. GIUGNO 1819. A CUI INTERVENNERO CINQUANTASEI SOCI.

Apertasi la Seduta, il Sig. Don Tommaso Saporetto primo Massaro annunciò alla Società, che la Commissione nominata nella seduta delli 17. Maggio 1818. onde esaminati gli antichi Statuti, o Costituzioni della Casa presentasse alla Società un piano di riforma; avea Essa compiuto il suo lavoro, e che era pronta di sottoporlo alla discussione della medesima perchè lo accettasse, o rigettasse come meglio ad essa fosse piaciuto; accordatasi quindi la parola al Socio Tommaso Lovatelli uno de' Membri della Commissione incaricato dalla medesima a presentare il di lei lavoro; ne fece questa lettura dietro processo verbale della stessa Commissione. Terminata la lettura, e discussi alcuni articoli del progetto costituzionale messo a voti fu adottato da

quaranta voti favorevoli, e nove contrari, non avendo votato i membri della Commissione, ed il Sig. primo Massaro per avere emesse le loro firme nel progetto presentato. Accettatasi a pluralità di voti la riforma della costituzione della Casa fu fatta la proposizione da vari Socj perchè venisse questa data alla luce per mezzo delle Stampe: la proposizione fu unanimamente accettata dalla società la quale ordinò la Stampa delle medesime. In seguito di ciò fu pregato il Signor Cavalier Consultore Camillo Marchese Spretti di premettere una storica prefazione alla Stampa dell'accennata Costituzione; questi graziosamente ne assunse l'impegno, e quindi fu sciolta la Seduta.

*Estratto dei Registri della Società Libro Sedute dalle Carte 79. alle 85.
Dott. Francesco Maria Amadori Notaio Segretario.*

SEDUTA 6. GENNARO 1820. A CUI INTERVENNERO CINQUANTACINQUE SOCI.

Aperta la seduta il Sig. Primo Massaro Don Tommaso Saporetto accordò la parola al Sig. Tommaso Lovatelli secondo Massaro, il quale fattosi carico della dimanda di alcuni Socj, perchè non si fosse per anco fatta stampare la costituzione, come la Società avea decretato nella sua seduta 6. Giugno dell'anno scorso 1819., espose, che la Stampa delle Costituzioni era stata ritardata, perchè avendo il

rispettabile Socio Sig. Cavaliere Consultore Camillo Marchese Spreti assunto graziosamente l'impegno di fare una storica prefazione alle medesime; in vece questi superando le aspettative della società, avendo trovato nello sviluppo delle storie Patrie, ed Italiane materia molto più estesa si era accinto a scrivere una Storia dettagliata dell'origine, denominazioni, ricchezze, e privilegi dell'antichissima nostra Unione Pescatoria; il che avrebbe maggiormente illustrata la Società, ed onorata la nostra Patria per le vaste erudizioni, e cognizioni dello Scrittore. Fece riflettere ancora che il dotto Socio era molto avanzato nel suo laborioso lavoro, il quale appena compiuto, sarebbe stato presentato dallo stesso in dono alla società; che per altro non volendosi più oltre ritardare il desiderio de' Socj, di concerto col Signor primo Massaro, e dello stesso Signor Marchese Spreti presentava egli alla società un breve discorso da premettere alla Stampa delle Costituzioni; fece lettura di esso, il quale ottenne l'approvazione della Società, la quale ordinò che quello unitamente alle Costituzioni fossero sollecitamente stampati, e per tale effetto fu incaricato il Cassiere della Casa Sig. Ignazio Serra di fornire i fondi per l'occorrente della Stampa in numero di 300. Copie.

Estratto dei Registri della Società Libro Sedute dalle Carte 4. alle 6.

ELENCO GENERALE DEI SOCI

NUM. PROGRESIVO	NOME E COGNOME	DATA DELL' AGGREGAZIONE	
		MESE	ANNO
N. 1.	Camillo Marc. Spreti	9. Giugno	1778.
2.	Francesco Ghigi	Idem	Idem
3.	Paolo Serra	10. Giugno	1781.
4.	Antonio Gordi	21. Maggio	1782.
5.	Giovanni Naglia	Id.	Id.
6.	Gaspere Dott. Baldini	13. Giugno	1790.
7.	Francesco Bezzi	Id.	Id.
8.	Lorenzo Avv. Orioli	Id.	Id.
9.	Giuseppe Cantagalli	Id.	Id.
10.	Francesco Saverio Bellardi	Id.	Id.
11.	Mariano Rasi	Id.	Id.
12.	Giuseppe Cuppini	Id.	Id.
13.	Valeriano Lodovighetti	10. Aprile	1792.
14.	Giuseppe Santucci	Id.	Id.
15.	Francesco Dott. Amadori	Id.	Id.
16.	Sebastiano Errani	Id.	Id.
17.	Antonio Corelli	Id.	Id.
18.	Giovanni de Marchi	29. detto	1792.
19.	Lorenzo Fabbri	15. Giugno	1794.
20.	Innocenzo Lorini	Id.	Id.
21.	Giovachino Massa	12. Giugno	1796.
22.	Domenico Gherardini	Id.	Id.
23.	Pietro Gajani	Id.	Id.
24.	Nicola Isani	2. Giugno	1800.
25.	Andrea Ballarini	Id.	Id.
26.	Giuseppe Morelli	Id.	Id.
27.	Lodovico Don Beltrami	11. Giugno	1810.
28.	Andrea Garavini	Id.	Id.
29.	Gaetano Don Fenati	Id.	Id.
30.	D. Tommaso Dott. Saporettri	Id.	Id.
31.	Cassiano Fiorentini	Id.	Id.
32.	Antonio Sarmani	3. Giugno	1811.
33.	Carlo Rasponi Bonanzi	Id.	Id.
34.	Carlo Lanconelli		

NUM. PRO- GRES- SIVO	NOME E COGNOME	DATA DELL' AGGREGAZIONE	
		MESE	ANNO
		35.	Girolamo Gallina
36.	Bartolommeo Archi	Id.	Id.
37.	Benedetto Baronio	Id.	Id.
38.	Dionigio Rasponi	Id.	Id.
39.	Pietro Don Vignuzzi	Id.	Id.
40.	Tommaso Avv. Farini	18. Maggio	1812.
41.	Pietro David.	Id.	Id.
42.	Giuseppe Don Farini	Id.	Id.
43.	Mariano Galassi	Id.	Id.
44.	Lorenzo Miserochi	Id.	Id.
45.	Cesare Dott. Maraffi	Id.	Id.
46.	Battista Poretti	Id.	Id.
47.	Francesco Serena	Id.	Id.
48.	Luigi Cucchi	7. Giugno	1813.
49.	Giovanni Morini	Id.	Id.
50.	Sante Malagola	Id.	Id.
51.	Lodovico Nabruzzi	Id.	Id.
52.	Luigi Orioli	15. Maggio	1815.
53.	Giuseppe Don RoncuZZi	Id.	Id.
54.	Giacomo Destefani	3. Giugno	1816.
55.	Giuseppe Majoli	Id.	Id.
56.	Giovanni Malagola	Id.	Id.
57.	Matreo Monghini	Id.	Id.
58.	Giuseppe Avv. Zalamella	Id.	Id.
59.	Gajetano Donati	Id.	Id.
60.	Gaspere Scagnardi	Id.	Id.
61.	Prospero De Rosa	Id.	Id.
62.	Giovanni Zabberoni	Id.	Id.
63.	Francesco Dapporto	9. Id.	Id.
64.	Bonaventura Don Zabberoni	Id.	Id.
65.	Gabrielle Dott. Guerrini	Id.	Id.
66.	Ignazio Serra	Id.	Id.
67.	Pier Alessandro Ghiberti	Id.	Id.
68.	Pellegrino Ghigi	Id.	Id.
69.	Luigi Fabiani	Id.	Id.
70.	Giocchino Pozzi	Id.	Id.
71.	Francesco Misirocchi	Id.	Id.
72.	Antonio Regnani	15. Giugno	1817.
73.	Luigi Bartuzzi	Id.	Id.
74.	Michele Zumaglini	Id.	Id.
75.	Domenico Montanari	Id.	Id.

NUM. PRO- GRES- SIVO	NOME E COGNOME	DATA DELL' AGGREGAZIONE	
		MESE	ANNO
		76.	Mariano Don Branzanti
77.	Agostino Triossi	Id.	Id.
78.	Francesco Spadoni	Id.	Id.
79.	Giuseppe Boni	Id.	Id.
80.	Tommaso Lovatelli	Id.	Id.
81.	Pietro Runcaldier	Id.	Id.
82.	Gajetano Don Fabiani	Id.	Id.
83.	Francesco Berrozzi	Id.	Id.
84.	Francesco Baggioli	Id.	Id.
85.	Sante Zeconi	11. Maggio	1818.
86.	Giacomo Arciprete Filippi	Id.	Id.
87.	Carlo De Rosa	Id.	Id.
88.	Vincenzo Gallina	Id.	Id.
89.	Isidoro Bernicoli	17. Id.	Id.
90.	Sante Ghigi	Id.	Id.
91.	Serafino Don Strani	Id.	Id.
92.	Pietro Dott. Coatti	14. Giugno.	1819.
93.	Tommaso Farina	31. Maggio	Id.
94.	Pietro Graziani	Id.	Id.
95.	Mariano Don Viccari	Id.	Id.
96.	Antonio Medri Prete	Id.	Id.
97.	Nicola Conte Loreta	6. Gennaio	1820.
98.	Martino Don Ramenghi	Id.	Id.
99.	Giuseppe Don Salvatori	Id.	Id.
100.	Gaspere Don Perelli	Id.	Id.
101.	Ottavio Don Zaccheria	Id.	Id.
102.	Giuseppe Masini	Id.	Id.
103.	Girolamo Baldini	Id.	Id.
104.	Luigi Baldini	8. Giugno	1820.
105.	Luigi Masini	Id.	Id.
106.	Ignazio Dott. Brandolini	Id.	Id.
107.	Ignazio Canonico Muci	Id.	Id.
108.	Vincenzo Magnani	Id.	Id.
109.	Lorenzo Conte Corradini	Id.	Id.
110.	Bartolomeo Sangiorei	Id.	Id.
111.	Piet. Cristiano Can. Baruzzi	Id.	Id.
112.	Scissione Urbini	Id.	Id.
113.	Pietro Parroco Bernicoli	Id.	Id.
114.	Bartolomeo Amatori	Id.	Id.
115.	Antonio Avv. Testoni	Id.	Id.

Ravenna il dì 8. Agosto 1820.

APPROVA PER LA STAMPA

Tommaso Dott. Saporetti Revisore del Governo.


VISTO


Dom. Parroco Civinelli Revisore Arciev.

Die 30. Augusti 1820.

IMPRIMATUR

JOAN. BAPT. GUICCIOLI Pro - Vic. Gener. Archiep.





R A V E N N A

NELLA STAMPERIA DI A. ROVERI E FIGLI.

M D C C C X X.